



TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile
Ufficio Fallimentare

Procedura di Liquidazione del Patrimonio ' 2020 promossa da:

(C.F.)

(C.F.)

RAPPRESENTATI E DIFESI DA

AVV. MATTEO

MARINI

IL GIUDICE

visto l'art. 14-quinques L. 3/2012;

letta la domanda depositata da

E

volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

vista la relazione particolareggiata depositata dal dott.

ex art. 14-ter

comma terzo l. 3/2012 con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

ritenuto che la stessa soddisfi i requisiti di cui all'art. 14-ter L. 3/2012 e che non emerge, dagli accertamenti compiuti, la commissione di atti in frode ai creditori;

PQM

nomina liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2012 il dott.

dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che le cessioni volte all'adempimento di debiti pecuniari sono inopponibili alla procedura;





TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile
Ufficio Fallimentare

dispone che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e, per il caso in cui il proponente svolga attività di impresa, annotati nel registro delle imprese;

dispone che i beni oggetto di liquidazione vengano venduti attraverso procedure competitive;

ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

determina ex art. 14-ter, comma 6, lett.) b l.03/2012, alla luce delle corrette valutazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia ad esclusione della somma di € 200,00 per il sig.

... e la somma di € 150,00 per la sig.ra ... ,

invita il liquidatore a valutare l'opportunità di subentrare nelle procedure esecutive iniziate;

precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi.

Si comunichi ai ricorrenti e all'OCC.

Pavia, 01/10/2020

Il giudice

